

*Studio Legale Associato Civile e Penale
Avvocati Sartori - Vasciaveo
via Giannone n.6 - 20154 Milano
Tel. 02.80.54.335 - 02.80.54.349 - 02.87.39.15.08
Telefax 02.80.54.450 - 02.99.98.78.04
e-mail asv.avvocati@fastwebnet.it*

Raccomandata Spettabile Associazione SUNUGAL
Via degli Oleandri 4/A
20147 Milano

Raccomandata Spettabile Associazione SUNUGAL
Via Fabio Massimo 19
20139 Milano

p.c. via mail: info@cascinacasotello.it

Oggetto: Trattoria Casotto sas/ Sunugal- Coop. Fate Artigiane

Sin dal 1989 la società mia assistita, Trattoria Casotto di Angiolina Rebecchi & C. sas, ha svolto attività di ristorazione presso il civico 25 di via Fabio Massimo, ma l'attività di ristorazione condotta dal legale rappresentante risale storicamente agli anni Cinquanta.

Dal 1989 la denominazione "Casottel" ovvero "Trattoria Casotto" o "Il Casottello" sono stati sempre stati utilizzati dalla società mia assistita alla stregua di marchio identificativo dell'attività, e come tali del resto sono storicamente censiti, epperò i criteri interpretativi da utilizzare saranno quelli vigenti in materia di marchi e non già quelli relativi alla disciplina propria della ditta; in particolare il parametro di confondibilità non sarà quello dell'imprenditore medio del ramo, ma la confondibilità per il pubblico.

Ciò posto non può revocarsi in dubbio che l'apposizione da parte Vostra della apposizione di ben 3 insegne recanti la dizione "CASCINA CASOTTELLO" presso il civico 19, peraltro contiguo al civico 25 della mia assistita, nonché la pubblicizzazione sul sito internet ww.cascinacasotello.it di diversi servizi - tra cui quelli di ristorazione - costituisca grave lesione delle privative della mia assistita.

Pacifico altresì il rischio di confusione poiché il pubblico è indotto a credere che i prodotti o i servizi, data la loro somiglianza, provengano dalla stessa impresa, o eventualmente, da imprese ritenute economicamente legate tra di loro.

Il che non è.

La confusione sussiste sia in astratto - attesa la quasi totale identità patronimica - che, nella realtà e all'uopo si evidenzia infatti a mero titolo esemplificativo quanto segue:

→ nel corso della massiccia campagna pubblicitaria diretta al lancio dei nuovi servizi di ristorazione catering della Cascina Casottello, pubblicizzati anche attraverso ufficio stampa - sulla testata Zero è comparso persino il riferimento al civico 25, della trattoria Casotto, in luogo del 19. <https://zero.eu/eventi/108264-inaugurazione-cascina-casottello,milano/>.

→ alcuni clienti e conoscenti, in occasione dell'inaugurazione della Vostra Cascina ci hanno contattato nella convinzione che si trattasse di un evento riconducibile alla mia assistita.

(http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/Tutte_notizie/urbanistica_verde_agricoltura/inaugurazione_cascina_casottello_riqualficata).

→ Altri clienti hanno contattato telefonicamente la Trattoria per verificare se ci fosse stato un cambio di gestione;

→ Un utente ha "taggato" una foto della Cascina Casottello inserendola nella pagina facebook della Trattoria Casottello;

→ persino la consegna della corrispondenza e dei pacchi sta subendo dei contrattempi.

Nell'arco dell'ultimo trentennio i marchi summenzionati, dapprima di fatto, son diventati "marchi forti" eppertanto sovviene nella fattispecie l'art.5 della direttiva 89/104/CEE che - come noto - assicura una tutela rafforzata del marchio "forte" che inibisce l'utilizzo ai terzi anche di un marchio distintivo identico o simile anche in relazione a prodotti e servizi diversi da quelli contrassegnati dal primo (Corte di Giustizia CEE 9 gennaio 2003, causa C-292/00).

A ciò aggiungasi che con l'attuale testo dell'art. 13, l. marchi, il Legislatore ha positivizzato il principio della c.d. unicità dei segni distintivi, per cui non vi è dubbio che il diritto di esclusiva del marchio resti esteso anche all'adozione del segno distintivo come ditta, denominazione sociale e insegna. La conseguenza dell'applicazione di tale principio è la possibilità per l'imprenditore, che abbia adottato un segno in una qualunque delle sue funzioni distintive, di acquistare un diritto esclusivo di usare quel segno anche nelle altre funzioni alle quali sia adattabile.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha affermato che un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico non può essere di regola adottato, neppure in settori merceologici identici o affini, né come marchio né come denominazione sociale neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, ove sia divenuto oggetto di registrazione da parte di altri (Cass. 3806/2016), come si verifica nella fattispecie de qua.

Tutto ciò premesso, la società Trattoria Casotto di Angiolina Rebecchi &c. sas, mio tramite

Vi diffida formalmente

dall'utilizzo delle insegne contenenti la denominazione di "Casottel", "Trattoria Casotto" oppure "Il Casottello" nonché dall'utilizzo di detti marchi all'interno del sito internet e del dominio www.casciancasottello.it e più in generale nella pubblicizzazione dei Vostri servizi e/o prodotti utilizzando la suddetta denominazione.

Mi corre l'obbligo segnalare che in difetto di immediata rimozione delle insegne e delle relative diciture nel materiale pubblicitario e dal sito internet, decorsi sette giorni dalla ricezione della presente, mi attiverò in via d'urgenza per la relativa tutela delle privative, oltre a dover richiedere il risarcimento del danno maturato e maturando.

Resto a Vs. disposizione, e dei colleghi che nominerete eventualmente all'uopo, qualora intendiate avere un incontro presso il mio studio per ulteriori chiarimenti e auspicando che gli occorsi possano definirsi bonariamente inter partes.

Con i migliori saluti

avv. Maria Teresa Vasciaveo

